



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

10153-2018
Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SERGIO DI AMATO - Presidente -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Rel. Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -

RESPONSABILITA' CIVILE
GENERALE - DIFFAMAZIONE
A MEZZO TRASMISSIONE
TELEVISIVA - MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

Ud. 13/12/2017 - CC

R.G.N. 11739/2014
non 10153
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11739-2014 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) giusta
 procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) SPA, in persona del procuratore
 speciale Avv. (omissis) , (omissis) , elettivamente
 domiciliati in (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende unitamente
 all'avvocato (omissis) giusta procura a margine del
 controricorso;

- controricorrente -

2017
2515

avverso la sentenza n. 1680/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(omissis) ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 25 marzo 2013, di rigetto del gravame dal medesimo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22788/2009, che aveva rigettato la domanda, proposta dal (omissis) nei confronti di (omissis) e (omissis) S.p.a., di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore a seguito della trasmissione, sulla rete televisiva (omissis), gestita dalla indicata società, delle puntate del programma " (omissis) " condotto dal (omissis), nei giorni (omissis) (omissis).

Hanno resistito con unico controricorso, illustrato da memoria, (omissis) e (omissis) S.p.a..

Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

2. Con il primo motivo, lamentando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente censura la sentenza impugnata sostenendo che la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sul primo motivo di gravame, non menzionando neppure il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 giugno 2005 sul quale era incentrato il richiamato motivo di appello (con cui il (omissis) aveva

lamentato l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, di tale provvedimento del Garante, che avrebbe accertato la violazione, da parte della trasmissione " (omissis) ", del diritto alla riservatezza del (omissis) nonché il trattamento illecito dei suoi dati personali, sia per aver diffuso registrazioni di suoni e di immagini raccolte senza il consenso dell'interessato sia per aver ingiustificatamente diffuso la sua immagine in violazione dell'art. 10 cod. civ. e 96 e 97 legge 633/1941) e limitandosi a richiamare principi giurisprudenziali acquisiti e non contestati, con una motivazione apparente e sostanzialmente adesiva alla sentenza di primo grado, priva dell'esposizione articolata dell'iter logico seguito nella formazione del convincimento della Corte in relazione alle doglianze dell'appellante.

2.1. Il motivo è infondato.

La Corte di merito si è, in sostanza, pronunciata sul primo motivo di gravame né rileva, ai fini dello scrutinio del mezzo all'esame, che nella sentenza impugnata non si faccia espresso riferimento al provvedimento del Garante richiamato dal ricorrente, non integrando ciò il vizio processuale lamentato.

Si osserva che il vizio di omessa pronuncia su un motivo di appello o su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su motivo di appello o su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 16/05/2012, n. 7653). È stato pure precisato da questa Corte (Cass.

9/05/2007, n. 10636) che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione.

Alla luce dei principi sopra evidenziati risulta evidente che il lamentato vizio, nella specie, non sussiste.

3. Con il secondo motivo, rubricato «Violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. – Nullità della sentenza per omessa motivazione ovvero motivazione apparente», si lamenta la nullità della sentenza per evidente difetto di motivazione, sostenendosi che «la motivazione che non tenga conto della effettiva censura svolta dalla parte e argomenti in relazione a circostanze pacifiche affermando, come nella fattispecie, principi di diritto consolidati e non contestati, va certamente considerata una motivazione apparente e, come tale, inesistente». In particolare, il ricorrente assume che non sarebbe dato comprendere, nel caso all'esame, «in virtù di quale ragionamento logico-giuridico la Corte di appello sia pervenuta al rigetto del primo motivo di gravame, senza nemmeno menzionare il provvedimento del Garante».

3.1. Il motivo è fondato.

Ed invero la Corte di merito ha ritenuto di ravvisare nella specie la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca «quali l'esclusivo perseguimento delle finalità giornalistiche e l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (v. sentenza impugnata p. 7), con motivazione sostanzialmente apodittica e pertanto da considerarsi come *tamquam non esset*.

4. Con il terzo motivo si lamenta «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.»

Deduce il ricorrente che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare le conclusioni cui è pervenuto il Garante per la protezione dei dati personali in relazione ai fatti per cui è causa e sostiene che «tale fatto (il provvedimento del Garante) è certamente decisivo in quanto la sua valutazione (poiché trattasi di un giudizio che accerta la violazione del trattamento dei dati personali in relazione ai fatti per cui è causa emesso dall'Ente preposto dalla legge ad indicare le linee guida in materia) avrebbe certamente portato la stessa ad un diverso convincimento». Assume, inoltre il ricorrente, in via subordinata, che comunque l'omesso esame di detto provvedimento da parte della Corte territoriale integrerebbe il vizio di cui al novellato art. 360 n. 5 cod. proc. civ..

4.1. L'esame del terzo motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

5. In conclusione, va rigettato il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito l'esame del terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

6. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2017.

Il Presidente

Sergio M. Amato

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 27 APR. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

